



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 03/09/2014

Atto n. 64

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE, del mese di SETTEMBRE, ore 18.00, in sessione ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
All'appello nominale risulta:

Presente

FLORINDI GABRIELE	SINDACO	SI
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	SI
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	NO
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

D'ALONZO DONATO

Data: **05/08/2014**

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere: **FAVOREVOLE**

NERONE FABRIZIO

Data: **05/08/2014**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43, in data 8 ottobre 2001, veniva approvato il Regolamento del Commercio sulle Aree Pubbliche composto in due parti: la prima con 16 articoli relativa alla normativa generale, la seconda, anch'essa con 16 articoli, relativa alle norme regolanti l'attività;
- l'articolo 9 della Normativa disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- l'articolo 10 della Normativa individua le aree vietate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Aree di sosta vietate "Nell'ambito del territorio comunale è vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade seguenti: ss n16 adriatica; strada provinciale lungo Fino; Centro Storico);

CONSIDERATO CHE

- in occasione di controlli effettuati dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine emergevano problematiche in ordine alle modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante che non trovavano apposita nel vigente regolamento (esposizione originale dell'autorizzazione o SCIA, possibilità di sostituzione dell'operatore, esposizione della merce);
- con il cambio della toponomastica, molte vie venivano rinominate, incluse quelle interdette allo svolgimento del commercio in forma itinerante di cui al richiamato art. (S.S. 16 Adriatica, Strada Provinciale Lungofino, Centro Storico);
- anche il Comando di Polizia Municipale chiedeva di modificare il regolamento del Commercio sulle Aree Pubbliche;

RITENUTO NECESSARIO:

- integrare il Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche con norme che disciplinino specificamente le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- modificare l'articolo 10 della normativa, che individua le vie vietate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, alla luce delle modifiche apportate alla toponomastica comunale;
- integrare l'art. 10 della normativa ed inserire anche Via delle Gualchiere sulla scorta delle richieste formulate dal Comando di Polizia Municipale in ragione del fatto che tale via rappresenta una delle principali arterie di comunicazione con l'hinterland pescarese con conseguente congestione del traffico in ambedue i sensi di marcia, difficoltà di smaltimento dello stesso in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, e del casello autostradale e dell'asse attrezzato;

DATO ATTO CHE, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 6 maggio 2013 n. 74808, in ordine al commercio ambulante in forma itinerante, la discrezionalità degli enti locali "è esercitata in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e di controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale posso essere escluse ...

dall'ambito di svolgimento di tale attività”;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs 31/03/1998, n. 114” ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta favorevolmente all'esame della commissione consiliare competente;

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario e 3 astenuti (Ruggieri, Travaglini e Perazzetti) resi per alzata di mano da n.16 consiglieri presenti e 13 votanti – assente dall'inizio di seduta il consigliere Valloreo;

DELIBERA

1. Integrare il Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43, in data 8 ottobre 2001, inserendo il seguente articolo 9 bis:

Articolo 9 bis: Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. *“L'autorizzazione – SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.*
 2. *L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè familiare, socio o dipendente assunto con regolare contratto di lavoro.*
 3. *La merce deve essere esposta esclusivamente sul veicolo adibito al trasporto della stessa.”*
2. Modificare l'articolo 10 del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, relativo alle Aree di sosta vietate, alla luce delle modifiche apportate alla Toponomastica Comunale: *“Nell'ambito del territorio comunale è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti vie:*
 - a. *Viale Matrino;*
 - b. *Via Saline;*
 - c. *Viale XXII maggio 1944;*
 - d. *Strada Lungofino nel tratto compreso tra la rotonda di intersezione con via della Scafa e la rotonda di intersezione con via Moscarola;*
 - e. *Via Circonvallazione;*
 - f. *Viale di Porta Sant'Angelo, Corso Vittorio Emanuele;*
 - g. *Via Della Scafa (da rotonda autostrada a rotonda Montesilvano)*
 3. Integrare l'articolo 10 Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, che individua le Aree di sosta vietate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, con l'inserimento di *Via Delle Gualchiere* in ragione del fatto che tale via rappresenta una delle principali arterie di comunicazione con l'hinterland pescarese con conseguente congestione del traffico in ambedue i sensi di marcia, difficoltà di smaltimento dello stesso in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, tanto del casello autostradale che dell'asse attrezzato;

4. Rinviare ai responsabili degli uffici e dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere, così da avere subito a disposizione le norme per la disciplina delle ipotesi di subentro

Visto l'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con 13 voti favorevoli, nessuno contrario e 3 astenuti (Ruggieri, Travaglini e Perazzetti) resi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti e 13 votanti – assente dall'inizio di seduta il consigliere Valloreo;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

GALLI FRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li 11/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE